

REGOLAMENTO DIDATTICO E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO-ARTISTICI

Approvato dal Senato Accademico del 25/03/2024

*Emanato con Decreto Rettorale n. 439 del 29/05/2024
e modificato con Decreto Rettorale n. 622 del 16/07/2024*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



Sommario

Art. 1 - NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - FINALITÀ DELLA SCUOLA	3
Art. 3 - ASSETTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA	3
Art. 4 - ORGANI DELLA SCUOLA	3
Art. 5 - CORPO DOCENTE DELLA SCUOLA	4
Art. 6 - REQUISITI DI ACCESSO E AMMISSIONE	4
Art. 7 - ORDINAMENTO DEGLI STUDI	5
Art. 8 - CONVENZIONI E ACCORDI CON SOGGETTI ESTERNI	6
Art. 9 - OBBLIGO DI FREQUENZA E ASSENZE	6
Art. 10 - SOSPENSIONE DALLA CARRIERA E CAUSE DI DECADENZA	6
Art. 11 - TRASFERIMENTO E RINUNCIA	7
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI	7



Art. 1 – NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici (di seguito Scuola) istituita in collaborazione tra l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
2. La Scuola è istituita ed attivata ai sensi del D.M. 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale" e della delibera del Senato Accademico del 01 marzo 2007.

Art. 2 - FINALITÀ DELLA SCUOLA

1. La Scuola di Specializzazione in Beni storici e artistici si propone di formare degli specialisti nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico artistico.
2. Il percorso formativo, suddiviso nell'arco di due anni, è organizzato in ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi e che prevedono l'approfondimento delle discipline relative alla conoscenza del patrimonio storico artistico dal Medioevo al Contemporaneo a cui sono affiancati stages e tirocini formativi. Per il conseguimento del titolo di specializzazione è necessaria l'acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, articolati in due anni di corso
3. La Scuola rilascia il titolo di "Specialista in Beni Storico Artistici".

Art. 3 - ASSETTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA

1. Concorrono al funzionamento della Scuola il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", che sono entrambe paritariamente sedi delle attività didattiche

Art. 4 - ORGANI DELLA SCUOLA

1. Sono organi della Scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola (di seguito CSS).
2. Il CSS è composto dai docenti che svolgono attività didattica nonché da un rappresentante degli specializzandi in corso, se eletto. La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva degli specializzandi non inficia la valida costituzione dell'organo.
3. I rappresentanti degli specializzandi durano in carica due anni. Le elezioni sono indette con Decreto Rettorale e secondo la procedura in esso indicata. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli specializzandi in corso e in regola con il pagamento delle tasse alla data di svolgimento delle votazioni.
4. Il Consiglio è validamente costituito se sono presenti (o assenti giustificati) almeno la metà più uno tra i docenti e il rappresentante degli studenti. Le deliberazioni sono validamente assunte se hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti, oppure degli aventi diritto al voto.
5. Il CSS esercita le competenze proprie di un Consiglio di Corso di Studio e, in particolare:
 - a. Programma e coordina le attività didattiche per il conseguimento del titolo di specializzazione;
 - b. Formula i piani di studi
 - c. Delibera circa il coordinamento dei programmi dei singoli insegnamenti;
 - d. Delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli specializzandi;
 - e. Formula proposte in merito a modifiche del presente Regolamento del Corso.
 - f. Elabora il Manifesto degli studi.



6. Il CSS elegge al suo interno, con voto segreto, il Direttore, scegliendolo tra i professori di ruolo di I fascia dei due Atenei dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia della Scuola. In caso di mancanza o di motivata indisponibilità di professori di prima fascia, può essere eletto un professore di seconda fascia.
7. Il Direttore della Scuola è nominato con Decreto Rettorale e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo, fatto salvo il caso in cui sia l'unico professore eleggibile.
8. Qualora il Direttore entri in quiescenza mentre il suo mandato è ancora in corso di svolgimento, il medesimo potrà da questi essere portato a regolare scadenza del triennio.
9. In casi di cessazione anticipata del Direttore, le elezioni sono indette e convocate, per lo scorcio del mandato, dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce la Scuola di Specializzazione. In caso di impedimento e assenza del Direttore della Scuola, le funzioni vicariali sono svolte dal Decano della Scuola.
10. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola ed esercita le funzioni proprie dei Coordinatori di corso di Studio.

Art. 5 - CORPO DOCENTE DELLA SCUOLA

1. Il corpo docente della Scuola è costituito in massima parte dai docenti di ruolo dei due Atenei. Possono essere previsti esperti o docenti a contratto di altra provenienza.
2. Il docente che desideri volontariamente interrompere la propria collaborazione con la Scuola al termine di un dato anno accademico, dovrà notificare per iscritto al Direttore della Scuola il proprio intendimento entro il 31 gennaio dell'anno accademico medesimo.
3. Sono esclusi da tale prassi le rinunce dovute a cause imprevedibili e di forza maggiore e quelle relative a docenti in quiescenza co-titolari di un corso, purché permanga in attività il docente titolare.

Art. 6 - REQUISITI DI ACCESSO E AMMISSIONE

1. Alla Scuola si accede con un titolo di studio di secondo ciclo universitario o un diploma di laurea dell'ordinamento previgente conseguito nelle seguenti classi di laurea:
 - a. Laurea specialistica **Classi 4/S; 12/S; 95/S;**
 - b. Laurea magistrale **Classi LM4; LM11; LM89; LM43 (con almeno 35 CFU in materie storico artistiche);**
 - c. Laurea magistrale a ciclo unico **LMR/02;**
 - d. Laurea quadriennale (**indirizzo storico-artistico**) in Conservazione dei Beni culturali, Scienze dei Beni Culturali, Beni Culturali, Lettere;
 - e. Laurea quinquennale in Architettura **indirizzo storico-architettonico.**
 - i. nonché tutte le lauree aventi per oggetto le scienze umanistiche e del patrimonio culturale che abbiano consentito al candidato di acquisire almeno 90 CFU nei settori disciplinari dell'ambito caratterizzante.
2. Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università estere, equipollente alla laurea specialistica richiesta per l'accesso alla Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero, è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.
3. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di accesso e al superamento di un concorso di ammissione.
4. La tipologia e i contenuti dell'esame d'ammissione sono decisi annualmente dalla Scuola e si articoleranno in una prova scritta con successiva prova orale.



5. La commissione per l'esame di ammissione è nominata con Decreto del Rettore della sede amministrativa su proposta del CSS ed è composta da non meno di 3 professori di ruolo o ricercatori confermati.
6. Per le prove d'esame la Commissione avrà a disposizione 100 punti: il voto minimo per superare con esito positivo le prove ed essere considerato idoneo all'ammissione alla Scuola è di 60 su 100.
7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture e attrezzature disponibili, la Scuola accetta un numero massimo di iscritti per ogni anno di corso secondo quanto indicato nel Manifesto degli Studi e nel bando annuale di ammissione.
8. Il concorso di ammissione è finalizzato alla realizzazione di una graduatoria generale di merito per la copertura dei posti disponibili. In caso di parità di punteggio precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del diploma di laurea, in caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane d'età.
9. La graduatoria è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web della sede amministrativa.

Art. 7 - ORDINAMENTO DEGLI STUDI

1. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione si attiene al D.M. del 31 gennaio 2006.
2. Il piano degli studi è proposto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, approvato dagli Organi Accademici dell'Ateneo e pubblicato nel Manifesto degli Studi.
3. Il calendario dei corsi e delle altre attività formative è definito, anno per anno, dal CSS. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione.
4. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i CFU previsti, deve sostenere la prova finale di specializzazione.
5. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione sono previste tre sessioni (nei mesi di novembre, aprile e luglio) la cui data è pubblicata con almeno 15 gg. di anticipo.
6. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.
7. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico-disciplinare (SSD) tra quelli previsti dal Regolamento didattico della Scuola, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore e un correlatore.
8. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli organi accademici della sede amministrativa.
9. La tesi può essere redatta in lingua inglese nei casi definiti dagli organi accademici.
10. La Commissione per la prova finale, proposta dal CSS o dal Direttore, è composta da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.
11. La valutazione della Commissione è espressa in settantesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 42/70. La Commissione in caso di votazione massima (70/70) può concedere la lode su decisione unanime. È prevista una registrazione digitale dell'esame.



Art. 8 - CONVENZIONI E ACCORDI CON SOGGETTI ESTERNI

1. Le due Università, su proposta del Consiglio della Scuola, stabiliscono accordi e/o convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche, ai sensi del DPR dell'11.7.1980 n. 382 e del DPR del 10.03.1982 n. 162.

Art. 9 - OBBLIGO DI FREQUENZA E ASSENZE

1. La frequenza delle lezioni, esercitazioni, conferenze, nonché la partecipazione alle attività pratiche guidate dalla Scuola è obbligatoria e deve svolgersi secondo le modalità stabilite dal CSS, in conformità alla normativa vigente in materia e come disposto nel Manifesto degli Studi.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'assenza per periodi superiori al 25% del monte ore complessivo per ogni insegnamento, comporta la non sostenibilità degli esami.
3. Le assenze per partecipazioni a convegni, manifestazioni culturali, corsi ecc. devono essere autorizzate dal CSS che garantisce la loro inerenza e coerenza con l'iter formativo dello specializzando. Tali assenze non rientrano nel computo relativo agli obblighi di frequenza.
4. Le attività pratiche guidate consistono nei tirocini, escursioni didattiche e stage mediante stipula di convenzioni con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione, programmati e organizzati dalla Scuola d'intesa con le autorità competenti. Esse sono coordinate da uno o più docenti della Scuola

Art. 10 - SOSPENSIONE DALLA CARRIERA E CAUSE DI DECADENZA

1. Lo specializzando che intenda sospendere gli studi deve presentare apposita domanda alla Segreteria Studenti, corredata della documentazione giustificativa dei motivi per i quali la sospensione viene richiesta.
2. Detta domanda può essere presentata esclusivamente per i seguenti motivi:
 - a) iscrizione ad altri corsi, nei casi in cui sia prevista l'incompatibilità;
 - b) maternità;
 - c) altre tipologie (grave infermità o gravi motivi inerenti alle condizioni personali e familiari dello specializzando) saranno sottoposte al giudizio del CSS.
3. Lo studente che si avvale della sospensione non è tenuto alla corresponsione delle tasse universitarie, non può sostenere alcuna prova d'esame e svolgere alcun atto di carriera, ed il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della progressione della carriera e del calcolo dei termini di decadenza.
4. Allo studente che ottenga la sospensione della carriera successivamente al pagamento della prima rata di iscrizione, l'importo versato non sarà restituito
5. La richiesta di sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso della carriera universitaria.
6. Una volta cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, per non decadere dalla qualità di studente.
7. Lo specializzando decade:
 - a) Dopo 3 anni accademici consecutivi dall'ultimo esame sostenuto (Il termine di decadenza non si applica se si è in debito della sola prova finale del corso di studio).
 - b) se non riprende immediatamente gli studi una volta cessato il periodo di sospensione.



8. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.
9. Lo specializzando decaduto presso qualsiasi Ateneo in Italia, qualora abbia superato un nuovo esame di ammissione e sia iscritto, può richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale, tenendo conto del contenuto della formazione e della sua attualità, oltreché del contesto di riferimento, previo pagamento dell'indennità stabilita dagli Organi competenti.

Art. 11 - TRASFERIMENTO E RINUNCIA

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia e previo nulla-osta, oltre che dell'Ateneo di partenza, anche da parte del CSS e dell'Università di destinazione. I trasferimenti in ingresso sono consentiti previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla Scuola.
2. Il riconoscimento dei CFU già conseguiti dallo specializzando presso un altro Ateneo potrà essere effettuato a seguito della valutazione del curriculum formativo da parte del CSS. I CFU riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i SSD previsti dal manifesto degli studi. Le votazioni riportate dagli esami sostenuti saranno attribuite alle attività convalidate: se più attività formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività sarà calcolata la media ponderata delle votazioni.
3. È possibile in qualsiasi momento rinunciare allo status di studente, e quindi alla carriera, presentando un'apposita dichiarazione scritta. Lo specializzando che intenda rinunciare al proseguimento degli studi è tenuto a darne comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e a presentare una richiesta formale collegandosi all'indirizzo: <https://areaoperativa.unisob.na.it>.
4. La rinuncia comporta l'annullamento dell'intera carriera, con conseguente perdita degli esami sostenuti e tasse pagate.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università Suor Orsola Benincasa, sede amministrativa della Scuola.
2. Il presente regolamento entra in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.
3. Ai fini delle ineleggibilità prevista dal presente regolamento non sono computati i mandati svolti o in corso di svolgimento.